



CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIENTE
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06/06/2001, n. 380)
(Art. 12 - comma 4 - Legge n. 246/2005)

Certificato n. 126 del 20-06-2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- Visto** il Decreto Sindacale n. 13 del 23-11-2020 di nomina di Dirigente dell'Area Tecnica;
- Vista** l'istanza presentata dalla **Sig.ra Alessandra Toschi, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. "Giglio Rinnovabili SRL"**, assunta al prot. dell'Ente al n. 14840 in data 07-06-2022;
- Visto** che il Comune di Ariano Irpino è dotato del PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22-03-2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03-05-2010;
- Visto** che il Comune è dotato del RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29-04-2010;
- Visto** l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 ed il comma 4-bis del citato art. 30 aggiunto dall'art 12, comma 4 della Legge n. 246/2005;
- Visti** gli Atti di Programmazione degli interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16/02/2015;
- Vista** la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CERTIFICA

- che le particelle nn. 840-842-844-839-846-26-184-183-59-831-55, per intero e n. 156, in max parte, del foglio di mappa 2; le particelle nn. 52-163-164-62-161-160-162-72-71-68-80-182, per intero, del foglio di mappa n. 3; le particelle nn. 8-44-45-6-4-132-54-55-52, per intero, e nn. 13-10, in max parte, del foglio di mappa n. 4, sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA DI TUTELA (ZONA ET)

- La Zona ET è finalizzata alla tutela e conservazione del paesaggio rurale compreso tra il Fiume Miscano ed il Regio Tratturo, nonché del paesaggio di fondovalle compreso tra il Torrente Fiumarelle e l'Ufita. Tale Zona è assoggettata a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat e le condizioni idro-biologiche.
- La disciplina d'uso e d'intervento sarà specificata, in uno con i criteri e le modalità di gestione, attraverso la redazione di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica, di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, aventi valore e portata di Piano Particolareggiato, riguardanti uno o più sottoambiti di tale Zona secondo quanto all'uopo previsto negli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i...
- Detta disciplina dovrà identificare e descrivere il paesaggio e le sue componenti fluviali, agrarie e forestali, nonché definire livelli percettivi del paesaggio stesso e fornire un quadro di riferimento organico per gli interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale.
- La pianificazione attuativa dovrà essere redatta nel pieno rispetto della disciplina dettata dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e dall'Autorità di Bacino della Puglia per gli ambiti di rispettiva competenza.
- Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde.
- Più precisamente, la pianificazione attuativa dovrà essere finalizzata al rafforzamento delle azioni di tutela e valorizzazione ambientale e storico-archeologica, così come di seguito elencate:
- conservazione e manutenzione ordinaria della vegetazione esistente;
 - ricostituzione di vegetazione ripariale attraverso la piantumazione di essenze caratteristiche autoctone dell'ambiente fluviale;

- tutela e valorizzazione delle aree archeologiche (La Starza, S. Eleuterio, Fiocccaglie/Fiumarelle, aree circostanti al Tratturello);
- tutela e valorizzazione degli insediamenti rurali tradizionali (masserie);
- tutela e valorizzazione del tracciato della via Traiana, anche al fine di ripristinare la leggibilità e la fruibilità del tracciato, con particolare cura nei punti di contatto materiale o visivo tra questi e le aree archeologiche, gli insediamenti storici e i beni puntuali.

In sede di Piano attuativo si utilizzeranno gli indici e i parametri di seguito indicati:

It = 0,10 mc/mq (riferito alla parte non residenziale)

H = 7,50 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Possono prevedersi case rurali di forma tipologica unitaria (con abitazione e rustico in unico fabbricato), strettamente connesse alla conduzione dei fondi *ed unicamente per esigenze abitative dell'imprenditore agricolo secondo gli indici massimi della L.R. n.14/82 e s.m.i., nonché secondo quanto previsto al punto 6.3.1., lett.d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.*

Potranno inoltre prevedersi destinazioni d'uso legate allo svago e al tempo libero attraverso iniziative compatibili con le finalità di tutela ambientale.

Fino all'approvazione del PUA potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, solo gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.. *Ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R. che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla Sezione II del Capo II del Titolo II del citato D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..*

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n.42/2004 la pianificazione attuativa deve essere assoggettata al parere dell'organo che sovrintende alla tutela del vincolo.

- che la particella n. 156, in minima parte, del foglio di mappa n. 2 è compresa nella zona urbanistica omogenea:

PARCO ARCHEOLOGICO DI AEQUUM TUTICUM - S. ELEUTERIO (ZONA Pa)

La Zona Pa è finalizzata a parco archeologico per la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, allo scopo di promuovere il turismo culturale dell'area occupata dal centro antico di Aequurn Tuticum - S. Eleuterio. Per tale finalità dovrà essere predisposto un piano particolareggiato, redatto dalle autorità competenti di concerto con l'Amministrazione Comunale. In tale zona è consentita l'attività agricola, anche con mezzi meccanici, purché questa non intacchi il sottosuolo oltre cm 40 di profondità; è prevista inoltre l'inedificabilità assoluta, per gli immobili esistenti sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo, che dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio.

- che la particella n. 156, in piccola parte, del foglio di mappa n. 2 e la particella n. 487, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 8, ricade in:

AREA ARCHEOLOGICA

Per tutte le aree archeologiche attualmente individuate, e in una fascia ad esse circostante avente larghezza di m 50, è previsto che ogni progetto di trasformazione dei luoghi e degli immobili sia preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio e che le indagini archeologiche preventive eventualmente necessarie siano poste a carico del richiedente. Per l'area archeologica relativa all'antico tracciato della Via Traiana, in considerazione della sua speciale natura e consistenza, la fascia circostante ha una larghezza pari a m 50 per lato. Per tutto quanto altro riguarda tali aree archeologiche e per eventuali altre aree archeologiche di successiva identificazione, resta fermo quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

- che le particelle n. 32, per intero, e nn. 13-10, in minima parte, del foglio di mappa n. 4; le particelle nn. 321-322-319-318-709-176-606-604, in max parte, nn. 607-603-265-266-747-80-668-667-666-32-238, per intero, del foglio di mappa n. 5; le particelle nn. 250-477-609-441-440-438-487-556-128-334-333-321-130, in minima parte, nn. 133-126, in max parte, nn. 456-447-320-127, in parte, nn. 125-124-1, per intero, del foglio di mappa n. 8 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

PARCO TURISTICO AMBIENTALE DEL REGIO TRATTURO (ZONA PT)

La Zona Pt è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione turistico ambientale dell'ambito costituito dalle aree di origine attraversate dal Regio Tratturo Pescasseroli-Candela nel tratto che costeggia le pendici nord-orientali del Monte Cippone.

La disciplina d'uso e d'intervento sarà specificata, in uno con i criteri e le modalità di gestione, attraverso la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all'art. 26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato.

In sede di Piano attuativo si utilizzeranno gli indici e i parametri di seguito indicati:

It = 0,10 mc/mq (riferito alla parte non residenziale)

H = 7,50 m

Df = 10,00 m

Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Possono prevedersi case rurali di forma tipologica unitaria (con abitazione e rustico in unico fabbricato), strettamente connesse alla conduzione dei fondi ed **unicamente per esigenze abitative dell'imprenditore agricolo secondo gli indici e i parametri già definiti nel precedente art. 24 delle presenti Norme, nonché secondo quanto previsto al punto 6.3.1., delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

Potranno inoltre prevedersi destinazioni d'uso legate alla ricettività, allo svago e al tempo libero attraverso iniziative compatibili con le finalità di tutela ambientale e valorizzazione turistica.

Fino all'approvazione del PUA potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, solo gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001. **Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del medesimo D.P.R. che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla Sezione II del Capo II del Titolo II del citato D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..**

- che le particelle nn. 322-319-318-709-604, in minima parte, nn. 321-606, in piccola parte, e n. 176, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 5; le particelle nn. 566-22-24-187-45-179-177-520-546-545, per intero, nn. 250-477-609-441-440-438-487-556-128-334-333-321-130, in max parte, n. 133, in piccolissima parte, nn. 456-447-320-127, in parte, e n. 126, in minima parte, del foglio di mappa n. 8 e le particelle nn. 1-2, per intero, e n. 6, in minima parte, del foglio di mappa n. 14 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e *pertinenze agricole* può essere rilasciata per la conduzione del fondo **a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01.**

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi **del D.Lgs. n.228/01**, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, **sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale.**

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive).....0,003 mc/mq

(aree seminative ed a frutteto).....0,03 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, **nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.**

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita **nell'ambito dell'edilizia esistente** e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate **in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed f), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato**)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1ª classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, **limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assenti.**

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, **nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.**

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. **Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d, f e g), delle Linee**

guida per il Paesaggio allegata al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

che le particelle nn. 1056-1042-923-741-549, per intero, e n. 885, in max parte, del foglio di mappa n. 11 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

PRODUTTIVA CONSOLIDATA (PIP CAMPOREALE) - ZONA D -

La Zona D riguarda aree specificatamente riservate ad insediamenti produttivi, già disciplinate dal Piano di Insediamenti Produttivi vigente.

L'adeguamento alle previsioni del presente PUC avviene mediante la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, avente portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int..

Fermo restante quanto disciplinato dagli Atti di Programmazione degli Interventi ai sensi dell'art.25, co.2, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., gli indici di riferimento per la redazione del predetto PUA sono i seguenti:

Ut	=	0,60 mq/mq
Rc	=	0,50 max (rispetto al lotto fondiario utilizzabile)
H	=	12 m
Df	=	10 m (per pareti finestrate)
Dc	=	5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds	=	si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Gli Atti di Programmazione degli Interventi ed il PUA stabiliranno in dettaglio le destinazioni d'uso (e di conseguenza i relativi parametri necessari, compresi quelli relativi agli standard urbanistici) all'interno della seguente gamma di destinazioni: attività industriali, artigianali e terziarie, centri servizi, spazi espositivi, aree logistiche (magazzini e depositi), mense pluriaziendali e strutture unitarie polifunzionali a servizio dell'intera area PIP, nonché laboratori di ricerca volti anche all'accelerazione ed ottimizzazione dei processi produttivi. Sono inoltre consentite infrastrutture per la gestione integrata e in sicurezza dei rifiuti industriali con l'utilizzo di tecnologie atte al recupero e riduzione dei rifiuti stessi.

[...stralciato...]

Fino alla entrata in vigore del PUC e, comunque, fino all'adeguamento del PIP vigente alle sue previsioni, la trasformazione edilizia ed urbanistica nella presente Zona è regolata dalla disciplina della normativa vigente e, per le parti da completare del predetto PIP, dalla relativa disciplina che si intende qui interamente trascritta.

Gli interventi edilizi nelle aree oggetto delle Osservazioni n.70 (prot. com. n.0016735 del 12/09/2008) e n.71 (prot. com. n.0016736 del 12/09/2008) e qualificate come "zona D" con la delibera di C.C. n.14 del 11.02.2009 in parziale accoglimento delle medesime, si attuano mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Rc	=	0,50 max (rispetto al lotto fondiario utilizzabile)
H	=	12 m
Df	=	10 m (per pareti finestrate)
Dc	=	5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds	=	si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

nonché nel rispetto delle dotazioni di aree per standard pubblici nella misura prevista dall'art.5 del D.M. n.1444/68, fermo restante il rispetto delle prescrizioni e limitazioni conseguenti alla pianificazione delle Autorità di Bacino competenti per territorio, allo Studio geologico-tecnico allegato al PUC ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i. e alla eventuale vincolistica interessante le aree (paesaggistica, archeologica ecc.), previo rilascio dei relativi pareri preventivi previsti dalle norme vigenti.

Per gli interventi nelle aree oggetto delle predette Osservazioni n.70 (prot. com. n.0016735 del 12/09/2008) e n.71, l'Ufficio comunale competente verifica, preliminarmente al rilascio del Permesso di Costruire, l'idoneità dell'area di intervento con riferimento ai requisiti previsti dal punto 1.6 dell'Allegato alla L.R. n.14/82 e s.m.i. e la legittimità degli immobili sui quali si intende intervenire.

- che le particelle nn. 475-474, per intero, del foglio di mappa n. 11 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO (ZONA F1)

La Zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come previsti dal D.M. 1444/68 e dalla relativa legislazione regionale.

La loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e dei parcheggi.

In tale Zona il PUC si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

If = 3,00 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

Sp = 1 mq/10 mc

Ip = 100 n°/ha

Df = **10,00 m (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)**

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Nelle nuove aree di parcheggio a destinazione pubblica dovranno prevedersi:

- adeguate piantumazioni di schermatura e mitigazione di impatto;
- tecniche e materiali di pavimentazione che garantiscano, laddove opportuna, la massima permeabilità del suolo ed un efficace drenaggio superficiale delle aree interessate.

- che la particella n. 885, in minima parte, del foglio di mappa n. 11 è compresa nella zona urbanistica omogenea:

ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI (ZONA F6) - (DISCARICHE, DEPURATORI, SERBATOI, ANTENNE, ECC.)

La Zona F6 è riservata ad attrezzature eco-ambientali, come discariche, depuratori, serbatoi, isole ecologiche, discariche e simili.

La collocazione di antenne è consentita in base a quanto previsto dal "Piano delle Antenne sul Territorio Comunale e Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Radiocomunicazione".

Per l'area della Discarica in loc. Difesa Grande si rinvia al Piano di Caratterizzazione ex D.Lgs. 152/2006, art.242 e segg., approvato con Decr. Dirig. N.3 del 18/02/2008 – AGC 5 – Settore 4 – della Regione Campania, da attuarsi nel rispetto delle specifiche prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In generale, nell'attuazione degli interventi, anche in sede di bonifica, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed essere eseguite tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere nel rispetto del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché delle altre leggi e norme vigenti in materia.

Per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs. n.152/2006, con particolare riferimento alla disciplina in materia di distanza di rispetto. Per gli impianti di depurazione in attività è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta rispetto al perimetro esterno dell'impianto pari a metri 100.

- che le particelle n. 6, in max parte, e nn. 5-889-888-893-890-848-815-513-885-509-508-681-247-116-245-862-718-719-720-721-722, per intero, del foglio di mappa n. 14 è compresa nella zona urbanistica omogenea:

INSEDIAMENTI EXTRAURBANI SPARSI (ZONA I)

La Zona I riguarda ambiti edificati extraurbani non caratterizzabili come aree agricole propriamente definite, ma non ancora completamente strutturate secondo una caratterizzazione urbana.

L'attività di trasformazione urbanistica deve essere orientata al contenimento della pressione antropica in modo da agevolare progressivamente l'integrazione dall'uso ex rurale all'uso urbano.

Pertanto, la disciplina dell'attività edilizia è finalizzata alla riqualificazione architettonica ed urbanistica, definita in senso esteso, alla demolizione e ricostruzione, al recupero dei fabbricati e degli elementi di pregio, qualora esistenti, nonché alle attività di ampliamento e ristrutturazione in genere.

E' consentito il cambio di destinazione d'uso dalla funzione residenziale a quella produttiva e terziaria, nonché tutte le attività edilizie per l'accesso alle misure di sostegno previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ovvero dai Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013.

Per la concreta realizzazione delle predette iniziative, i soggetti aventi diritto possono attuare i processi realizzativi per le attività oggetto di sostegno ed incentivazione da parte del PSR e dei POR FESR/FSE [...]. **Per quanto riguarda gli indici edificatori realizzabili per il recupero e la riqualificazione dell'edificato esistente, solo da parte di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01, si applicano quelli di cui all'art. 24 delle presenti Norme.**

E' sempre consentita la demolizione e ricostruzione a parità di volume esistente, nonché la ristrutturazione edilizia [...].

Le attività agricole residuali vanno disciplinate, tenendo conto delle esigenze di igiene e funzionalità, applicando la disciplina della Zona "ES - Agricola di salvaguardia periurbana" di cui all'art. 17 delle presenti Norme. [...stralciato...]

Ad ogni modo, gli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. dovranno prevedere la disciplina degli interventi secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 25.

Vincoli Particolari:

- Vincolo Idrogeologico per le particelle nn. 566-22-520-546-545-250-133-456-447-477-609-441-440-438-487-556-128-334-333-321-320-127-126-125-124-1, per intero, e n. 130, in max parte, del foglio di mappa n. 8;
- Vincolo Elettrodotto BN-FG380KW per le particelle nn. 840-842-844-839-156, in piccola parte, del foglio di mappa n. 2; la particella n. 164, in minima parte, del foglio di mappa n. 3;
- Fascia di Rispetto Stradale per le particelle nn. 842-846-830, in piccola parte, nn. 844-59, in piccolissima parte, n. 839, in parte, nn. 26-184-831, in minima parte, e n. 55, in max parte, del foglio di mappa n. 2; le particelle nn. 52-162, in parte, nn. 163-164-62-80-182, in minima parte, n. 161, in piccola parte, e nn. 72-68, in max parte, del foglio di mappa n. 3; le particelle nn. 13-8, in minima parte, e n. 52, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 4;
- Vincolo Archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - artt. 10,13 e 15 per le particelle n. 59, in parte, e n. 830, in piccola parte, del foglio di mappa n. 2;
- Vincolo Archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - artt. 45 e 47 per le particelle n. 59, in parte, e nn. 55-830, in piccola parte, del foglio di mappa n. 2;
- Vincolo Archeologico "Via Traiana 114-119 d.c." per le particelle n. 59, in parte, nn. 183-830, in piccola parte, e n. 831, per intero, del foglio di mappa n. 2; le particelle n. 80, in parte e n. 182 in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 3;
- Fascia di Rispetto Fluviale ex L. R. 14/82 e s.m.i. mt. 50 per i fiumi (a quota inferiore mt. 500 s.l.m.) e mt. 10 per i torrenti, per le particelle nn. 160-71, in parte, del foglio di mappa n. 3;
- Fascia di Rispetto Fluviale ex art. 142, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (ex L. 431/85) mt. 150, per la particella n. 839, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 2; le particelle nn. 161-162, in minima parte, nn. 160-72-71, per intero, del foglio di mappa n. 3;
- Fascia di Rispetto Aree Archeologiche per la particella n. 156, in piccola parte, del foglio di mappa n. 2 e la particella n. 487, in piccola parte, del foglio di mappa n. 8;
- Vincolo Archeologico ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 già artt. 1 e 3 - L. 1089/39 - D.M. 25-11-77 per la particella n. 156, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 2;
- Fascia di Rispetto dalla Viabilità per le particelle nn. 32-44, in piccola parte, e n. 13-10-45, in parte, del foglio di mappa n. 4; le particelle nn. 604-603, in piccolissima parte, nn. 265-747-80, per intero, nn. 668-238, in parte, e nn. 266-667-666-32, in minima parte, del foglio di mappa n. 5; le particelle nn. 566-1, in piccola parte, n. 22, in minima parte, e n. 24, in parte, del foglio di mappa n. 8; le particelle n. 475, in parte, e n. 1042, in piccola parte, sel foglio di mappa n. 11; le particelle nn. 1-6-5, in parte, nn. 2-893, in minima parte, nn. 889-888, per intero, e nn. 890-848-815-513-885-509-508-681-247-116-245-862-718-719-720-722, in piccola parte, del foglio di mappa n. 14;
- Le particelle n. 80, in max parte, e nn. 321-322-319-318-709-176-607-606-604-603-265-266- 747, per intero, del foglio di mappa n. 5; le particelle nn. 566-520-546-545-250-133-456-447-477-609-441-440-438-487-556-128-334-333-321-320-127-130-126-125-124-1, per intero, e nn. 22-177, in max parte, del foglio di mappa n. 8, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - *Disciplina delle aree per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale);
- La particella n. 566, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 8; le particelle n. 1, in piccola parte, nn. 2-6-681-247-245-862-718-719, in minima parte, nn. 5-890-848-815-513-885-509-508-116-720-721-722, in parte, e n. 893, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 14 sono interessate da Previsione asse di collegamento Valle Ufita-Camporeale-Faeto (Tracciato Indicativo);
- Fascia di rispetto dai depuratori per le particelle nn. 179-520-546-545-250, in piccola parte, e n. 177, in minima parte, del foglio di mappa n. 8 e le particelle n. 1042, in minima parte, n. 923, in piccolissima parte, n. 885, per intero, e n. 741, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 11;
- Vincolo Archeologico Tratturello Foggia-Camporeale per le particelle n. 1042, in minima parte, e nn. 741-549, per intero, del foglio di mappa n. 11.

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:

- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta della Sig.ra Alessandra Toschi, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. "Giglio Rinnovabili SRL", ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino, 20 giugno 2022

M. C. Palastrone



IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Arch. Giancarlo Corsano